

ACCORDO REGIONALE INTEGRATIVO 27/11/2007

DEL C.C.N.L. del 24/05/2004

delle COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO

per i lavoratori dipendenti dalle cooperative edili della Regione Sicilia

tra

ASSOCIAZIONE REGIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO rappresentata dal Presidente **Giorgio Muscarello** e **Benigno Benedetto** ufficio di presidenza, e LEGACOOP SICILIA rappresentata dal Presidente **Emanuele Sanfilippo**


e

- FeNEAL/UIL rappresentata dal Segretario Generale **Angelo Gallo** e dai componenti della segreteria: **Giovanni Angileri**, **Francesco De Martino**, **Vincenzo Mudaro**.
- FILCA/CISL rappresentata dal Segretario Generale **Santino Spinella** e dai componenti della segreteria: **Santino Barbera**, **Salvatore Scelfo**.
- FILLEA/CGIL rappresentata dal Segretario Generale **Salvo Giglio** e dai componenti della segreteria: **Vincenzo Arena**, **Francesco Tarantino**, **Turi Siracusa**, **Mario Ridulfo**.



Si conviene e si stipula, ai sensi dell'art. 6 del CCNL Coop. di P.L. per i dipendenti delle cooperative di produzione e lavoro dell'industria edile ed affini, il presente contratto integrativo da valere per tutto il territorio della Regione Sicilia, per tutte le imprese che svolgono le attività indicate nel citato CCNL, per gli operai da esse dipendenti.

SISTEMA DI INFORMAZIONE

In applicazione di quanto previsto dal CCNL per i dipendenti delle Cooperative di Produzione e Lavoro dell'edilizia ed attività affini, le parti si impegnano ad incontrarsi, su richiesta dei Sindacati dei lavoratori stipulanti, con periodicità trimestrale, nell'ambito delle relazioni intersindacali a carattere non negoziale, per esaminare congiuntamente la situazione del settore.



1



Nel corso di tali incontri l'Associazione Regionale Cooperative di Produzione e Lavoro fornirà le informazioni globali riguardanti le prospettive e gli indirizzi in materia di investimenti produttivi e tecnologici, anche per verificarne la corrispondenza alla programmazione pubblica degli interventi nel territorio.

Ulteriori informazioni saranno date sullo stato e sulle prospettive della produzione e dell'occupazione, sulla struttura dell'occupazione per sesso, per età e per categoria, sul mercato del lavoro, sulla formazione professionale nella regione anche in relazione all'esigenza di una riqualificazione del lavoro in edilizia, sulle previsioni di sviluppo del settore medesimo anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche.

Analoghe informazioni verranno fornite, su richiesta, alla RSA/RSU nonché al Sindacato Territoriale.




Nel corso degli stessi incontri l'Associazione Regionale Cooperative di Produzione e Lavoro fornirà, informazioni in materia di appalto e subappalto nonché sul divieto di interposizione nelle prestazioni di manodopera e sull'andamento e le caratteristiche generali delle situazioni predette.

Inoltre le imprese si impegnano a comunicare alle OO.SS. regionali e territoriali ed aziendali i programmi relativi alla durata dei lavori, alla quantità della manodopera da occupare, alle relative qualifiche, nonché ai turni e agli orari di lavoro.

Nel corso di tali incontri l'Associazione Regionale Cooperative di Produzione e Lavoro, fornirà, altresì, informazioni sui riflessi di tali iniziative, sul mercato del lavoro ed in particolare sull'occupazione giovanile e femminile, sulla mobilità, sull'organizzazione del lavoro, sui programmi di formazione professionale, in relazione anche all'esigenza di una riqualificazione del lavoro in edilizia, sulle condizioni ambientali ed economiche.

All'uopo l'Associazione Regionale Cooperative di Produzione e Lavoro e le Organizzazioni Sindacali si impegnano congiuntamente a sviluppare un'azione comune rivolta al contenimento del lavoro nero sia nell'attività industriale inerente le opere pubbliche, l'edilizia abitativa pubblica e privata, e l'edilizia di tipo industriale.

Al fine di dare concretezza agli impegni di cui sopra le parti congiuntamente



promuoveranno iniziative nel campo della formazione professionale orientata verso i lavoratori compresi gli immigrati comunitari ed extracomunitari.

All'uopo le parti convengono per una sensibilizzazione degli enti di formazione bilaterali di settore promuovendo un'azione mirata al soddisfacimento della domanda del mercato delle OO.PP. soprattutto in riferimento alle qualifiche superiori.

ART. 1 ORARIO DI LAVORO

Ai sensi dell'art. 46 del CCNL coop. di P.L. l'orario di lavoro normale contrattuale è stabilito in 40 ore settimanali per tutto il corso dell'anno.

L'orario normale contrattuale, nei limiti settimanali sopra previsti, dovrà essere ripartito su cinque giorni per settimana; ove l'impresa, per motivate esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle Rappresentanze Sindacali Aziendali ai fini di eventuali verifiche, ripartisca l'orario normale contrattuale di lavoro su sei giorni, per le ore in tal modo prestate nella giornata del sabato, è dovuta una maggiorazione dell'8% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3° dell'articolo 64 del CCNL delle Coop. di P.L.

ART. 2 - PERIODO DI PROVA

Con riferimento all'art. 43 del CCNL Coop. di P.L., sono esenti dal periodo di prova, i lavoratori che abbiano già prestato servizio con la medesima qualifica nella stessa impresa cooperativa.



ART. 3 - INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE

Dall'entrata in vigore del presente contratto integrativo regionale l'indennità territoriale di settore è comprensivo dell'elemento economico territoriale maturato alla data di stipula del presente contratto.

ART. 4 - ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

L' elemento economico regionale, ex art. 6 c.c.n.l. 24/05/2004, a partire dall'1/12/2007 viene riconosciuto il 5,50% sui minimi tabellari paga in vigore all'1/03/2006.

Dal 1° gennaio 2008 viene riconosciuto un ulteriore 1,50% da calcolarsi sui minimi tabellari.

 3

Per quanto riguarda il pregresso viene erogata con la busta paga di dicembre 2007 una "una tantum" così distinta:

VIII	livello	€	394,00
VII	livello	€	331,00
VI	livello	€	284,00
V	livello	€	241,00
IV	livello	€	215,00
III	livello	€	200,00
II	livello	€	180,00
I	livello	€	158,00

ART. 5 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO




L'impresa cooperativa si impegna a non subappaltare le opere tipicamente edili quali la carpenteria, la lavorazione e la posa in opera del ferro, la muratura, la pavimentazione e i rivestimenti interni ed esterni.

Eventuali deroghe al divieto, in presenza di particolari situazioni economiche ed organizzative, saranno concordate localmente con le RSA/RSU o con le organizzazioni regionali stipulanti il presente accordo.

ART. 6 - SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI

Le imprese cooperative predisporranno piani di sicurezza fisica dei lavoratori per l'insieme dell'opera da costruire e per le singole fasi produttive, così come previsto dalle leggi.

Copia degli elaborati relativi alla sicurezza fisica dei lavoratori saranno inviati, a cura delle aziende, alle OO.SS. regionali, territoriali ed aziendali e agli enti istituzionalmente preposti.



Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.

Detto delegato potrà usufruire di permessi sindacali retribuiti così come previsto dall'art. 29 del CCNL cooperative di produzione e lavoro per partecipare a corsi di formazione relativi alle tematiche inerenti alla sicurezza.

Il delegato alla sicurezza assolve al ruolo ed alla funzione prevista dalle leggi e dal contratto.

Resta inteso che le responsabilità della sicurezza nel cantiere attengono al preposto e alle imprese cooperative così come previsto dalle norme vigenti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa riferimento a quanto sancito nel c.c.n.l. del 24/05/2004.

ART. 7 - FERIE

Con riferimento all'art. 55 del CCNL cooperative di produzione e lavoro si concorda che, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive delle imprese, gli operai godranno di due settimane di ferie collettive nel periodo luglio-agosto una settimana di ferie collettive tra Natale e Capodanno.



Le ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute nei periodi anche frazionati dell'anno e verranno concordati tra impresa cooperativa e lavoratore.

ART. 8 - TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE - GRATIFICA NATALIZIA

Con riferimento all'art. 58 del CCNL cooperative di produzione e lavoro, la percentuale per il trattamento economico per ferie e gratifica natalizia, viene determinata nella misura del 18,50% come appresso specificato:

a) Gratifica natalizia	10,0%
b) Ferie	8,50%
Totale	18,50%

La percentuale relativa al trattamento per gratifica natalizia e ferie, dovrà essere accantonata dal datore di lavoro ai sensi di quanto previsto dall'art. 58 del



CCNL Coop. di P.L. presso la Cassa Edile della Provincia dove si svolgeranno i lavori, con le modalità e i termini previsti dall'integrativo.

Saranno versati nelle province di competenza i relativi contributi "Casse Edili" alle condizioni previste nell'accordo bilaterale F.L.C.-A.N.C.E. e/o F.L.C.-Coop. P.L.

Gli importi accantonati saranno liquidati dalle casse edili di competenza agli aventi diritto in due soluzioni (nel periodo dal 15 giugno al 15 luglio e nel periodo delle feste natalizie) secondo le modalità stabilite dai Consigli di amministrazione delle Casse Edili stesse.




ART. 9 - LAVORI IN GALLERIA

Ai sensi dell'art. 60 gruppo B del CCNL cooperative di produzione e lavoro al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità, da computarsi in misura percentuale sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3° dell'art. 64 del citato contratto, per operai lavoranti a cottimo, sul minimo contrattuale di cottimo nella seguente misura:

- a) Per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizione di difficoltà o di disagio; 48%;
- b) Per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie, ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti all'interno delle gallerie anche durante le perforazioni, l'avanzamento e la sistemazione; 28%;
- c) Per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimiate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie; 20%;

Per i lavoratori che prestano la propria attività all'interno della galleria è consentita una pausa di trenta minuti al giorno per l'ossigenazione senza decurtazione salariale.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizione di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investono gli operai addetti ai lavori stessi, gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al



60%, gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre 1 km. dall'imbocco, è prevista una ulteriore indennità del 21%.

Qualora vi sia concorrenza di condizione di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i 5 km. dall'imbocco, la misura della predetta indennità viene elevata al 30%.

ART. 10 - TRASFERTA E LOCALITA' DISAGIATE

Con riferimento all'art. 61 del CCNL cooperative di produzione e lavoro all'operaio, in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto, è dovuta una diaria del 18% della retribuzione da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3° dell'art. 64 del CCNL cooperative di produzione e lavoro, oltre le spese di viaggio.

In caso di pernottamento, l'impresa provvederà all'alloggio e corrisponderà inoltre una indennità del 12% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 64 del CCNL cooperative di produzione e lavoro .

Ove l'impresa non fornisca vitto e alloggio quanto descritto ai commi 1 e 2 e 3 sarà sostituito- forfettariamente da una indennità pari a €. 20,00.

L'indennità del 12% cui al precedente comma sarà in ogni caso mantenuta.

Nei cantieri situati nelle località indicate all'art. 25 del CCNL cooperative di produzione e lavoro, qualora l'impresa non provveda agli apprestamenti previsti dall'articolo stesso, è tenuta a corrispondere una indennità giornaliera di € 3,00.

ART. 11 - VESTIARIO

L'impresa cooperativa fornirà a ciascun lavoratore n. 2 tute (una estiva e una invernale) ed un paio di scarpe antifortunistiche all'anno.



La fornitura di cui sopra sarà corrisposta in corrispondenza dei mesi di maggio e novembre.

ART. 12 - MENSA

Le parti concordano che il diritto per gli operai edili ad usufruire di un pasto caldo nei cantieri si intende conseguito in presenza delle condizioni di cui al presente articolo.



7



Ciò premesso al fine di rendere omogenei i costi del presente istituto nelle diverse situazioni le parti prevedono le seguenti soluzioni alternative:

- a) Distribuzione di un pasto caldo fornito da una ditta specializzata scelta dalla R.S.A. sotto la responsabilità dello stesso anche con riferimento alla composizione e alla qualità del pasto stesso. Il costo di tale pasto sarà ripartito per due terzi a carico dell'impresa e un terzo a carico del lavoratore, sarà definito esclusivamente nella sede sindacale sulla base della situazione omogenea in atto esistente;
- b) Il convenzionamento con una trattoria da individuare nei pressi del cantiere sarà attuato con il consenso del R.S. A. e verrà stabilito con lo stesso il costo e la composizione del menù. Per quanto attiene la ripartizione della spesa si farà riferimento al punto "A" del presente articolo;
- c) Per i cantieri che abbiano un numero di addetti superiore a 50 ed una durata superiore a 12 mesi e che non possono usufruire delle soluzioni di cui alle lettere a) e b), la Cooperativa dovrà provvedere ove le situazioni lo consentano, alla istituzione di una mensa aziendale per la distribuzione di pasti caldi la cui composizione sarà scelta dal R.S.A.;
- d) Il pasto caldo può essere sostituito con ticket restaurant;
- e) In presenza di Consorzi e Associazioni temporanee di impresa o similari, ferme restando le condizioni di cui sopra, le imprese del consorzio o delle Associazioni dovranno approntare locali idonei per la consumazione del pasto.

Il costo complessivo di tale pasto non dovrà in ogni caso superare quello delle soluzioni di cui alle lettere a) e b) e verrà ripartito per due terzi a carico dell'impresa e per un terzo a carico del lavoratore. La volontà del lavoratore di accedere ai servizi di cui ai punti a), b), e c) deve essere manifestata per iscritto.

In ogni caso, la distribuzione del pasto non deve portare modifiche o intralci nell'espletamento del normale orario di lavoro.

Nei casi in cui la somministrazione del pasto non possa avvenire sarà corrisposta dalla cooperativa una indennità sostitutiva di € 0,32 per ogni ora di lavoro ordinario prestato.



Nella determinazione di tale misura si è tenuto conto della quota relativa al trattamento per ferie, gratifica e festività e pertanto, tali obbligazioni vengono assolte con la corresponsione della superiore indennità.

Per la realizzazione dei servizi di cui al punto c) l'iniziativa deve trovare l'adesione per almeno il 60% degli operai interessati, tale adesione deve risultare da atto scritto e deve essere evidenziato che la soluzione è cogente per tutti i dipendenti del cantiere e che quanti non vorranno usufruire del "pasto caldo" perdono diritto all'indennità sostitutiva.

La soluzione di cui al punto "c" è applicabile per i lavori pubblici appaltati in epoca posteriore all'entrata in vigore del presente accordo e per i lavori privati iniziati dopo la stipula del presente accordo.

Le parti concordano di verificare congiuntamente la possibilità di istituire mense intercooperative per cantieri che operano nella stessa zona, al fine di razionalizzare il servizio ed attuare una economicità di gestione, ferme restando le condizioni previste al punto c).

Restano salve le condizioni di miglior favore in atto esistenti.

CHIARIMENTO A VERBALE


Per i cantieri nei quali è già istituita la mensa, se il concorso della spesa posta a carico dell'azienda è superiore all'importo dell'indennità sostitutiva di cui al presente articolo, questa viene assorbita dal trattamento in atto.

ART. 13 - INDENNITA' DI TRASPORTO

Al lavoratore che non può usufruire di mezzi messi a disposizione dell'azienda, verrà rimborsato il prezzo dell'abbonamento o degli abbonamenti alle linee urbane ed extraurbane di trasporto pubblico, previa presentazione della speciale tessera comprovante l'avvenuto abbonamento.

Nel caso di difficoltà oggettive accertate ad accedere alle due prime ipotesi previste nel primo comma del presente articolo, il lavoratore usufruirà della seguente indennità per la distanza che dovrà percorrere da casa al cantiere di lavoro.

Da km. 2 a km. 10 = €. 0,15 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato



Oltre 10 km. = €. 0,20 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Per gli operai presenti in cantiere, nel caso di interruzione dell'attività lavorativa che non dipenda dalla volontà dei lavoratori, la indennità di cui ai punti precedenti sarà conteggiata sulla base dell'orario giornaliero normale di lavoro.

ART. 14 INDENNITA' PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA O IN ZONA MALARICA

Con riferimento all'art. 63 del CCNL Coop. di P.L. ai lavoratori chiamati ad eseguire lavori oltre 900 metri di altezza sul livello del mare verrà corrisposta, oltre alla normale retribuzione, una indennità aggiuntiva del 10,50% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3°, paragrafo a) dell'art. 64 del CCNL Coop. di P.L.

L'indennità di cui sopra non sarà corrisposta ai lavoratori che lavorano nel centro urbano del Comune costituente la loro abituale dimora.

Con riferimento all'art. 63 del contratto l'indennità per lavori eseguiti in zone malariche, quando questa sia dovuta, è fissata nella misura del 9% sulla retribuzione di cui al punto 3° del citato articolo.



ART. 15 ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILI (A.P.E.)

Con riferimento all'art. 69 del CCNL Coop. di P.L. il contributo dovuto dai datori di lavoro a copertura degli oneri relativi all'Anzianità Professionale Edile, è quello determinato provincialmente dagli accordi ANCE/FLC da calcolarsi sugli elementi della retribuzione presa a base ai fini della legge 30 Aprile 1969 nr. 153 e successive integrazioni.

Il suddetto contributo, con le stesse modalità e nei termini previsti per il versamento dei contributi di cui agli art. 18. 19. del presente contratto, deve essere versato, a cura dei datori di lavoro, alle Casse Edili Provinciali di competenza, alle quali saranno affidati tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento Nazionale dell'Anzianità professionale edili di cui all'allegato "D" del CCNL Coop. di P.L.

ART. 16 COMMISSIONE PER LE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art.38 del CCNL Coop. di P.L. è istituito, nelle Province sede del cantiere, una Commissione di conciliazione per le controversie permanente per l'espletamento dei compiti di cui al 2° comma dell'art. 37 del citato ccnl.



La Commissione è composta da sei membri effettivi, tre dei quali da nominarsi dall'A.R.C.P.L. e gli altri tre dai Sindacati, rispettivamente dalla FeNEAL dalla FILCA e dalla FILLEA.

Con gli stessi criteri sono da designarsi sei membri supplenti con il compito di sostituire, in ogni occorrenza, i membri effettivi eventualmente impediti.

ART. 17 ENTI PARITETICI

A) ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

Con riferimento all'art. 75 del CCNL Coop. di P.L. viene determinato che l'Ente Addestramento Provinciale che ha lo scopo di attuare, promuovere e coordinare le iniziative tendenti alla formazione di maestranze edili, ed affinare, e perfezionare le capacità tecniche delle stesse e a migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione, da prendere a riferimento è quello previsto dalle Casse Edili Provinciali dove sono ubicati i cantieri, detto riferimento viene fatto anche per i contributi a carico dei datori di lavoro.

B) COMITATO TECNICO PARITETICO

Si concorda che per quanto attiene la sicurezza nei cantieri l'ente individuato a promuovere e coordinare tutte le iniziative è il Comitato Tecnico Paritetico già costituito in ogni singola provincia in ossequio da quanto disposto dal CNCL cooperative produzione e lavoro.


C) CASSE EDILI

Quote sindacali e di adesione contrattuale territoriali.

Le Casse Edili territoriali opereranno nei tempi e nei modi previsti dai relativi regolamenti la trattenuta dei contributi sindacali, a seguito di delega individuale firmata dal lavoratore interessato.

Ogni delega dovrà specificare le generalità del lavoratore, il sindacato al quale deve essere devoluto il contributo, nonché l'importo dello stesso.

L'art. 74 del c.c.n.l. del 24/05/2004 stabilisce che: "Le Organizzazioni Nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti il presente contratto convengono sulla istituzione a livello territoriale di una quota di adesione contrattuale da trattenere a tutti i lavoratori e datori di lavoro tramite le Casse Edili."



Gli importi percentuali relativi a quote adesioni contrattuali territoriali, sono calcolati sulla base di quanto stabilito in ogni singola provincia dai contratti provinciali vigenti fra F.L.C./A.N.C.E., che questo contratto integrativo regionale fa propri.

Inoltre, sempre in riferimento all'art. 74 del c.c.n.l. del 24/05/2004: "Le Casse Edili effettueranno i versamenti delle quote suddette sui c/c indicati dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali e Provinciali e dalla Organizzazione Regionale dei datori di lavoro firmataria del presente contratto."

Per quanto riguarda le assistenze per i lavoratori e le premialità per le imprese erogate dalle Casse Edili si rimanda a quanto previsto nei contratti integrativi ANCE ed FLC provinciali ed ai relativi regolamenti.

ART. 18 CONTRIBUTI ENTI BILATERALI

Per il funzionamento dei suddetti enti le percentuali dovute sono quelle già stipulate dagli integrativi provinciali fra F.L.C./A.N.C.E. ed in atto vigenti.

PARTE IMPIEGATI

ART. 19 - PREMIO DI PRODUZIONE



Dall'entrata in vigore del c.c.n.l. del 24/05/2004, il premio di produzione previsto dall'art.80 rimane congelato in cifra fissa secondo gli importi concordati a livello territoriale.

ART. 20 - ELEMENTO ECONOMICO E TERRITORIALE

Si fa rimando per le percentuali e per le decorrenze a quanto previsto per la parte operaia all'art. 4 del presente contratto.

ART. 21 - INDENNITA' DI TRASPORTO

A lavoratore che non può usufruire di mezzi messi a disposizione dell'azienda verrà rimborsato il prezzo dell'abbonamento o degli abbonamenti delle linee urbane ed extraurbane di trasporto pubblico, previa presentazione della speciale tessera comprovante l'avvenuto abbonamento.



Nel caso di difficoltà oggettive accertate ed accedere alle due prime ipotesi previste nel primo comma del presente articolo, il lavoratore usufruirà della seguente indennità per la distanza che dovrà percorrere da casa al cantiere di lavoro:

-da Km 2 a Km 10 = € 1,20 per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata

-oltre 10 Km = € 1,60 per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata

ART. 22 MENSA

Agli impiegati è dovuta una indennità sostitutiva di mensa nella misura di € 2,56 per ogni giornata di effettiva presenza.

Il suddetto importo comprende forfettariamente l'incidenza sulla mensa delle ferie, festività, tredicesima, premio annuo e premio fedeltà.

Qualora la Cooperativa metta a disposizione il servizio di mensa con gestione diretta o tramite convenzione con trattoria esterna, il costo di detto servizio sarà attribuito per un terzo a carico del lavoratore e due terzi a carico della cooperativa.

Il pasto caldo può essere sostituito con ticket restaurant.

All'impiegato che gode di detto servizio non sarà riconosciuta l'indennità indicata al comma precedente.

ART. 23 QUOTE SINDACALI


Le cooperative opereranno mensilmente le trattenute dei contributi sindacali, se ne avranno ottenuto delega individuale firmata dall'impiegato interessato.

Ogni delega dovrà specificare le generalità dell'impiegato, il sindacato al quale deve essere devoluto il contributo, nonché l'importo dello stesso.

Decorrenza e durata


Il presente contratto decorre dal 1° Dicembre 2007 e scadrà al 31 Dicembre 2009.

Palermo, li 27/11/2007



FIRMANO:

Giorgio Muscarello Presidente ARCPL/Legacoop Sicilia



Benigno Benedetto ARCPL/Legacoop Sicilia




Emanuele Sanfilippo Presidente Legacoop Sicilia




e

Angelo Gallo FeNEAL/UII



Santino Spinella FILCA/CISL



Salvo Giglio FILLEA/CGIL

